



Città di Seregno

CONSIGLIO COMUNALE Verbale di deliberazione

data	numero
22/12/2022	65

Oggetto: ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021 (ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016)

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di dicembre alle ore 20:31, in Seregno, nella sede comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di prima convocazione, in seduta Pubblica.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Alfredo Ricciardi**.

Presiede **Pietro Amati** in qualità di Presidente.

Partecipano al presente provvedimento:

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
ROSSI ALBERTO	Si		PEREGO GIANLUIGI	Si	
AMATI PIETRO	Si		RIPAMONTI DAVIDE	Si	
LISSONI LUCA	Si		RIVOLTA ALBERTO VALERIO	Si	
TREZZI EDOARDO	Si		SABIA LEONARDO		Si
BERTOCCHI PATRIZIA	Si		SALA VERONICA	Si	
CADORIN MARIA GABRIELLA		Si	SILVA AGOSTINO	Si	
CASIRAGHI STEFANO ARISTIDE	Si		SILVA STEFANO	Si	
CERQUA ILARIA ANNA	Si		TAGLIABUE AURELIO	Si	
FOTI ANTONINO	Si		TAGLIABUE SAMUELE	Si	
MANDARADONI CHIARA	Si		VIGANO' ELISABETTA	Si	
MARIANI TIZIANO		Si	VISMARA DAVIDE		Si
MINOTTI RENATO	Si				
MONTECAMPI LUCA RAFFAELE	Si				
NOVARA CHIARA MARICA	Si				

Totale	Pres.	Ass.
	21	4

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Oggetto: ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021 (ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016)

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto 2/279 dell'ordine del giorno, "Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie alla data del 31 dicembre 2021 (articolo 20 del D.lgs. 175/2016)", dando la parola al Vice Sindaco ed Assessore con delega alla Smart city, Partecipate ed Innovazione digitale Roberto Marini per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Nel frattempo escono dall'aula i Consiglieri Viganò, Foti ed il Sindaco Rossi (presenti n. 18).

Dopo di che intervengono i Consiglieri Cerqua, Ripamonti per fatto personale, Cerqua, Minotti ed il Vice Sindaco ed Assessore con delega alla Smart city, Partecipate ed Innovazione digitale Roberto Marini per la replica.

Successivamente intervengono i Consiglieri Cerqua, Minotti, il Vice Sindaco ed Assessore con delega alla Smart city, Partecipate ed Innovazione digitale Roberto Marini e la Consigliera Cerqua.

Infine per dichiarazione di voto intervengono i Consiglieri Lissoni e Cerqua.

Degli interventi è stata fatta la trascrizione della registrazione, che così come elaborata dalla ditta incaricata è allegata al presente atto (prot. n. 001281 del 11.01.2023).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Seregno è:

- socio di maggioranza relativa della società per azioni Ambiente Energia Brianza (nel seguito, in acronimo, AEB), con sede in Seregno, via Palestro, 33, con un capitale sociale, interamente versato, pari a euro 119.495.575,00, diviso in n. 1.194.955.750 azioni del valore nominale di euro 100,00 cadauna, detenendo il 37,0469% del predetto capitale sociale (n. 442.692.975 azioni di classe A);
- socio della società a responsabilità limitata Brianzacque, con sede in Monza, viale Enrico Fermi, 105, con un capitale sociale pari a euro 126.883.498,98, detenendo l'8,9060% del predetto capitale sociale;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (nel seguito, D.Lgs. 175/2016), emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e costituente il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Con riferimento agli aspetti di ordine generale della ricognizione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

RILEVATO che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, del suddetto D.Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i comuni, "non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";

ATTESO che le predette amministrazioni pubbliche possono, nei limiti di quanto sopra rilevato, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e di seguito puntualmente elencate:

- 1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

- 2) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, D.Lgs. 50/2016);
- 3) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- 4) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- 5) realizzazione di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO CHE:

- l'articolo 24 del D.Lgs. 75/2016 ha previsto che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica dovesse effettuare, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 dicembre 2016, data di entrata in vigore del suddetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- il Comune di Seregno ha adempiuto a quanto stabilito dal suddetto articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 mediante la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017;

RICHIAMATO ora l'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 che stabilisce che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, dello stesso D.Lgs. 175/2016 in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento entro il 31 dicembre di ogni anno, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

TENUTO CONTO che, ai fini della previsione di cui al citato articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, i piani di razionalizzazione, corredati da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino, ai sensi del comma 2:

1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 175/2016;
2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, con le specificazioni applicative di cui al successivo articolo 26, comma 12-quinquies, dello stesso D.Lgs. 175/2016;
5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, con le specificazioni applicative di cui al successivo articolo 26, comma 12-quater, dello stesso D.Lgs. 175/2016;
6. la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
7. la necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 devono essere applicate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, "avendo riguardo all'efficiente gestione delle

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente alla data del 31 dicembre 2021 e i risultati gestionali dalle medesime conseguite;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2021;

RILEVATO, ai fini della ricognizione di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 da compiersi nell'anno 2022, che:

- l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2021 è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e alle sopra indicate prescrizioni;
- l'esito della ricognizione effettuata è contenuto nell'apposito documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, denominato "Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Seregno alla data del 31 dicembre 2021" e sotto la lettera B) denominato "Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2021" che, in effetti, costituisce l'"analisi dell'assetto complessivo delle società" in cui l'Ente detiene partecipazioni, di cui all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 175/2016;
- la ricognizione di cui al precedente alinea, tenuto conto degli interventi già precedentemente avviati e/o attuati, non ha evidenziato il ricorrere di alcuna delle condizioni che rendono necessaria l'adozione di un piano di razionalizzazione ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016;
- le precedenti ricognizioni delle società partecipate non avevano altresì evidenziato il ricorrere di alcuna delle condizioni che rendessero necessaria l'adozione di un piano di razionalizzazione ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, talché, per mancanza del relativo presupposto, non sussiste l'obbligo di approvare la relazione sull'attuazione del piano di cui al comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti e, in particolare, delle analisi e delle valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

RICHIAMATA, per quanto applicabile ai contenuti del presente provvedimento, la deliberazione della Corte dei conti-sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 con la quale sono state adottate apposite "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016";

PRESO ATTO che le predette linee di indirizzo adottate dalla Corte dei conti-sezione delle Autonomie hanno precisato, in particolare, che:

- "nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento" la "razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni";
- *deve ritenersi, in tal senso, che* "l'atto di ricognizione (...) sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione";
- "gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi)";
- "nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata";

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

RICHIAMATI gli indirizzi per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e condivise con la Corte dei conti;

PRESO ATTO, ancora, che l'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede inoltre che:

ai sensi del comma 3, i provvedimenti cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo D.Lgs. 175/2016 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi del precedente articolo 5, comma 4;

ai sensi del comma 7, la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, con anche l'applicazione della disciplina di cui al successivo articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9;

Con riferimento specifico all'esito della ricognizione ordinaria alla data del 31 dicembre 2021 relativamente a Brianzacque srl, considerato che:

alla luce di quanto precedentemente premesso, il Comune di Seregno è attualmente socio di Brianzacque, società a totale partecipazione pubblica, con una partecipazione di minoranza pari all'8,9060%;

Brianzacque è attualmente il gestore unico del servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza, risponde ai requisiti del modello societario in house ed è controllata dai propri soci, i quali, attraverso un comitato di controllo analogo, esercitano poteri di controllo e direzione maggiori rispetto a quelli che il diritto societario ordinariamente riconosce alla maggioranza sociale;

VISTO, con specifico riferimento a Brianzacque, l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'apposito documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), dal quale risulta che la relativa partecipazione, rispetto alle puntuali previsioni del D.Lgs. 175/2016, appare riconducibile a una delle categorie di cui all'articolo 4 e non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, e può essere pertanto mantenuta senza l'attivazione di alcun piano di razionalizzazione, continuando peraltro a soddisfare, come già evidenziato in sede di revisione straordinaria e in sede di ricognizione ordinaria dell'anno 2020, i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;

RITENUTO pertanto di confermare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Comune di Seregno in Brianzacque;

Con riferimento specifico all'esito della ricognizione ordinaria alla data del 31 dicembre 2021 relativamente alle società del Gruppo AEB e alla società Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione, considerato che:

alla luce di quanto precedentemente premesso, il Comune di Seregno è attualmente socio della società AEB spa, società controllante il Gruppo AEB;

il capitale sociale di AEB, è posseduto da diversi enti locali, fra i quali il Comune di Seregno in qualità di socio di maggioranza relativa per il 37,0469%, mentre una quota pari al 33,55% del capitale sociale è detenuto dalla società quotata A2A spa;

AEB partecipa inoltre, con una quota del 7,18%, a Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione, società posta in liquidazione con deliberazione assembleare del 13 aprile 2012 e che si occupa della gestione dei contratti in essere e non ancora scaduti per la commercializzazione all'ingrosso del gas naturale;

il Gruppo AEB svolge prevalentemente la propria attività nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, del teleriscaldamento, dei servizi ambientali e delle farmacie, risultando più

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

precisamente attivo, in particolare e fatto salvo il maggior dettaglio contenuto nell'allegato A e B) al presente provvedimento, nei seguenti settori:

- 1) gestione delle farmacie, mediante AEB;
- 2) vendita del gas naturale e dell'energia elettrica e teleriscaldamento, mediante Gelsia srl, controllata da AEB;
- 3) igiene ambientale, mediante Gelsia Ambiente srl, controllata da AEB;
- 4) distribuzione dell'energia elettrica, mediante RetiPiù srl, controllata da AEB;
- 5) installazione di impianti di illuminazione stradale, mediante A2A Illuminazione pubblica, controllata da AEB;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata per ciascuna partecipazione detenuta, come risultante nell'appositi documenti allegati alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A) e B), dal quale emerge che:

tutte le partecipazioni nelle società del Gruppo AEB (diretta in AEB e indirette in Gelsia, Gelsia Ambiente, A2A Illuminazione Pubblica e RetiPiù), rispetto alle puntuali previsioni del D.Lgs. 175/2016, appaiono riconducibili a una delle categorie di cui all'articolo 4 e non ricadono in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, e possono essere pertanto mantenute senza l'attivazione di alcun piano di razionalizzazione, continuando peraltro a soddisfare, come già evidenziato in sede di revisione straordinaria e in sede di ricognizione ordinaria dell'anno 2020, i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;

con riferimento alla partecipazione indiretta in Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione, detenuta da AEB, la stessa risulta attualmente già in fase di liquidazione;

RITENUTO pertanto di confermare il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Seregno in AEB, Gelsia, Gelsia Ambiente, A2A Illuminazione Pubblica e RetiPiù senza l'attivazione di alcun piano di razionalizzazione, prendendo atto della già avvenuta messa in liquidazione volontaria della partecipata indiretta Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera e);

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in data 13.12.2022, allegato C alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI l'attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

CON n. 14 voti favorevoli e n. 4 contrari (Trezzi, Casiraghi, Cerqua e Novara) espressi per alzata di mano (presenti n. 18),

DELIBERA

1. di assumere come proprie le sopra esposte premesse, prese d'atto e considerazioni tutte, nessuna esclusa - che qui si intendono integralmente riportate e approvate - quale parte integrante e motivo determinante della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Seregno detiene partecipazioni, dirette e indirette, alla data del 31 dicembre 2021, contenuta negli appositi documenti allegati alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A) e B);
3. di dare atto che la ricognizione predetta non ha evidenziato il ricorrere di alcuna delle condizioni che rendono necessaria l'adozione di un piano di razionalizzazione ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

4. di disporre, in esito alla ricognizione di cui al precedente punto 2):
- 1) il mantenimento della partecipazione diretta detenuta in Brianzacque S.r.l., senza l'attivazione di alcun piano di razionalizzazione;
 - 2) il mantenimento della partecipazione diretta detenuta in Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A., senza l'attivazione di alcun piano di razionalizzazione;
 - 3) il mantenimento delle partecipazioni indirette detenute in Gelsia S.r.l., Gelsia Ambiente S.r.l. , RetiPiù S.r.l. e A2A Illuminazione Pubblica s.r.l., senza l'attivazione di alcun piano di razionalizzazione;
 - 4) la presa d'atto della già avvenuta messa in liquidazione volontaria della partecipata indiretta Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione.
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Seregno oggetto della analisi di cui al precedente punto 2., nonché ai soci delle stesse;
6. di trasmettere gli esiti e i contenuti di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e di rendere disponibili gli stessi alla struttura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 14 voti favorevoli e n. 4 contrari (Trezzi, Casiraghi, Cerqua e Novara) espressi per alzata di mano (presenti n. 18),

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire una celere attivazione, anche a livello operativo, di quanto deliberato-

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

PARERI E ATTESTAZIONE**Area:** AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**Servizio:** BILANCIO**Responsabile del procedimento:** dott. Pietro Cervadoro**Oggetto:** ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021 (ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016)**1.** Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche)

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 07/12/2022

IL DIRIGENTE

f.to dott. Pietro Cervadoro

2. Si esprime, in ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme specifiche)

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 07/12/2022

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**

f.to dott. Pietro Cervadoro

3. Si esprime, in ordine a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema dei controlli interni

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 13/12/2022

SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Alfredo Ricciardi

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to Pietro Amati

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 22/12/2022

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e che del verbale si dà comunicazione ai capigruppo consiliari.

lì, 23/01/2023

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi